



**NORMATIVA SU GREEN PASS E OBBLIGO VACCINAZIONI**  
**PER PARTECIPARE AD ALLENAMENTI E GARE DEGLI SPORT INDIVIDUALI,**  
**DEGLI SPORT DI SQUADRA E DEGLI SPORT DI CONTATTO**  
**E PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE**  
**DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI AFFILIATE**  
**AGGIORNAMENTO 24 MARZO 2022**

Con il **DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24**, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” molte normative precedentemente in vigore cambiano radicalmente, **con l’obiettivo prioritario di uscire gradualmente dall’obbligo del possesso del green pass.**

E’ opportuno pertanto fare una nuova sintesi, aggiornata, delle misure in vigore dal 1° aprile, (per cosa si intenda con i vari tipi di green pass, vedi definizioni più avanti)

**Cosa si può o si deve fare a partire dal 1°APRILE**

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 17 marzo scorso, ha adottato le misure confluite nel suddetto decreto 24 marzo “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza”, dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria. **Per quanto di interesse delle nostre affiliate**, e limitatamente alla disputa di corsi, allenamenti, gare, attività sociali e culturali, somministrazione di alimenti e bevande presso strutture adibite allo scopo e situate negli impianti sportivi o nei circoli ricreativi e culturali, si segnala in particolare che **a partire dal 1° aprile:**

- **cessa lo stato di emergenza**, in vigore dal 20 giugno 2020,
- coloro che sono confermati positivi al SARS-CoV-2 continuano ad essere sottoposti al **regime di isolamento** che **cessa automaticamente all’esito negativo di un test** antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 **trasmesso alla ASL;**
- **coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 non devono più andare in quarantena**, a prescindere dal numero di vaccinazioni avute e se sono o meno vaccinati: ad essi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; (una circolare del Ministero della Salute detterà eventuali ulteriori disposizioni)., L’obbligo di indossare la “mascherina” non sussiste per chi pratica attività sportiva ;

- **fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio il green pass base per tutti gli spettacoli all'aperto e il green pass rafforzato per gli spettacoli al chiuso;**
- **fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, e con esclusione delle abitazioni private, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**
- **fino al 30 aprile 2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi tali dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere tipo FFP2;**
- **gli obblighi di indossare le "mascherine" non sussistono per i soggetti che stanno praticando attività sportiva,** né per i bambini di età inferiore a 6 anni o per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Non sussistono neppure quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;
- **È possibile continuare ad allenarsi, a giocare, a frequentare corsi sportivi, culturali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai protocolli degli Enti organizzatori (nel nostro caso, dal protocollo di contrasto al Covid 19 elaborato dall'AICS e dalle decisioni assunte sullo svolgimento dell'attività);**
- **Per tutte le attività sportive all'aperto, comprese quelle degli sport di squadra, non è più necessario il green pass;**
- **Arbitri, dirigenti, istruttori etc hanno l'obbligo del green pass base, a prescindere dall'età (quindi non più obbligo del green pass rafforzato per gli over 50)**
- **sino al 30 aprile 2022, per l'accesso agli spogliatoi e alle docce, continua ad essere obbligatorio il green pass rafforzato** con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. **Gli arbitri e i giudici di gara** che non condividono l'utilizzo dello spogliatoio con altri soggetti, **possono accedervi anche se in possesso di solo green pass base;**
- **sino al 30 aprile 2022, nelle palestre, nelle piscine,** nei centri natatori, nei centri benessere **è obbligatorio il green pass rafforzato per le attività al chiuso, sia per gli sport individuali sia per quelli di squadra;** (secondo le faq del Dipartimento Sport "con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce);
- **sino al 30 aprile 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato** nei centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- **sino al 30 aprile 2022 è obbligatorio il green pass rafforzato** per le feste comunque denominate, nonché per gli eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- **negli impianti sportivi dove ci sono circoli o locali con somministrazione di alimenti e bevande, e nei circoli con somministrazione di alimenti e bevande, sino al 30 aprile 2022 è obbligatorio il green pass base (prima serviva quello rafforzato) per il loro consumo, al banco e/ o al tavolo sia al chiuso sia all'aperto.;**

## IL GREEN PASS. DEFINIZIONI

Ci sono diverse tipologie di certificazione verde. Il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n.172 **definisce come certificazioni verdi COVID-19:** *"le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un*

*test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;”(art.9)*

**Il comma 2 dello stesso articolo elenca le condizioni attestate da tali certificazioni:**

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, **al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.**

**ATTENZIONE:** tale tipologia di certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Tale tipologia di certificazione è rilasciata inoltre anche a chi ha fatto una sola dose di vaccino dopo che è guarito da COVID.

b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del **ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.**

Quando si parla di **green pass rafforzato** ci si riferisce alle certificazioni di cui alle lettere a, b e c bis dell'articolo 9 comma 2. **I test antigenici rapidi e molecolari, i cosiddetti tamponi, di cui alla lettera c) non sono riconducibili a tale definizione,** e quindi quando si parla di green pass rafforzato non ci si riferisce ai tamponi.

**La terza dose di vaccinazione non è obbligatoria per il rilascio del green pass rafforzato**

**Il green pass non è comunque obbligatorio per soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

**Per quanto riguarda gli over 50, le disposizioni che imponevano l'obbligo del vaccino e dunque del green pass rafforzato anche laddove gli under 50 non ne avevano l'obbligo, dal 25 marzo sono soggetti eventualmente solo all'obbligo del green pass base**

#### **DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19**

Con il decreto legge 4 febbraio 2022, n.5, è stata modificata la durata della validità di alcune certificazioni verdi. In particolare, la situazione attuale è la seguente:

- la durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo della vaccinazione. **In pratica, per chi ha fatto la terza dose, la certificazione non ha più scadenza;**
- per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, la certificazione verde COVID-19 ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. **In pratica, per chi ha fatto la seconda o la terza dose, e poi si è ammalato di COVID, a decorrere dal rilascio del certificato di guarigione la certificazione non ha più scadenza;**
- per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario **(in pratica hanno fatto due dosi di vaccino), la certificazione ha validità sei mesi** dalla data di somministrazione della seconda dose;
- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, la certificazione verde è valida a partire dal 14° giorno successivo alla somministrazione e sino alla data entro cui deve essere fatta la seconda somministrazione;

- per coloro che hanno fatto un solo vaccino, o non sono vaccinati, e si sono ammalati di COVID, la certificazione rilasciata ha **validità sei mesi dalla data di guarigione**;

## **A CHI SPETTA IL CONTROLLO DEL POSSESSO DI GREEN PASS**

L'articolo 9 bis **decreto legge 22 aprile 2021 n.52 prevede che siano "i titolari o i gestori dei servizi e delle attività"** per il cui accesso è previsto l'obbligo di green pass **ad effettuare i controlli relativi**.

Per quanto riguarda il **campionato di calcio**, l'obbligo è in capo ai gestori dell'impianto o della squadra di casa se così stabilito negli accordi tra gestori e utilizzatori. A tal fine è stato adeguato il protocollo specifico. Per quanto riguarda i **campionati di calcio a 5 e a 7**, l'obbligo continua ad essere in capo ai gestori dell'impianto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con **decreto 17 giugno 2021**, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" così come modificato con DPCM 12 ottobre 2021, ha stabilito (art.13) **"di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni"** ad altre figure, tra le quali **"il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati"**

Le faq sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/> predisposto da vari ministeri, alla domanda su quali siano gli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19, fornisce questa risposta.

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

## **COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DEL GREEN PASS**

**Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19** sono effettuate con le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso D.L. 52/2021

Lo stesso **decreto 17 giugno 2021**, articolo 13, dispone che **la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "Verifica C19"** che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, di verificare la tipologia di green pass base (cioè quello che si può avere anche con tampone), rafforzato e booster. L'applicazione andrà costantemente aggiornata (chiede automaticamente di scaricare eventuali aggiornamenti ogni volta che la si avvia), in quanto all'applicazione sono fornite le informazioni sulle certificazioni revocate.

## SI PUO' CHIEDERE IL DOCUMENTO PER VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL POSSESSORE DI GREEN PASS?

Per quanto riguarda l'eventuale richiesta di documento a comprova della corrispondenza tra nominativo della persona a cui è stato rilasciato il green pass e colui che l'ha esibito, si osserva quanto segue:

- il **Ministero dell'Interno**, con circolare 15350/117/II/I/Uf.III-Prot.Civ del 10 agosto 2021 ha tra l'altro precisato quanto segue: **“la verifica dell'identità della persona in possesso di certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima**. Tale verifica si renderà comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. E più avanti “nelle su indicate fattispecie, **si è tenuti all'esibizione del documento di identità anche quando il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”**;
- il **Garante della Privacy**, in una nota di risposta all'Assessore della Regione Piemonte, ha confermato come sia pienamente legittima la richiesta di esibizione di un documento, nei limiti della verifica del titolare della certificazione e senza raccolta di dati, da parte di soggetti diversi dai pubblici ufficiali, tra i quali i gestori degli impianti sportivi e loro delegati;
- a riprova di tutto questo, l'**App “Verifica C 19”**, una volta scansionato il Q code e fornito la sua risposta, fornisce la seguente avvertenza “per completare la verifica è necessario confrontare i seguenti dati anagrafici con quelli di un documento di identità valido”;

Per quanto riguarda le nostre affiliate, per la stragrande maggioranza aperte solo per i loro soci, il problema non si dovrebbe porre, in quanto l'accesso degli stessi è noto.

Analogamente, per quanto riguarda i campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, il problema non si dovrebbe porre, in quanto per la partecipazione alle gare di campionato AICS è già obbligatorio o l'esibizione della tessera plastificata (il cui rilascio si ha solo previo esibizione di un documento di identità presso la sede) o l'esibizione di un documento di identità.

## SANZIONI

**In caso di violazioni, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico del gestore/responsabile dell'impianto, sia di colui che ha violato la norma. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'impianto potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. **Qualora non si rilevino responsabilità a carico del gestore, l'ammenda sarà comminata solo al contravventore**. Sono previste sanzioni penali per uso di atti falsi o falsificazione di atti. Per quanto riguarda i campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7 si commineranno anche sanzioni sportive a coloro che eventualmente facciano uso di green pass non validi o non personali.

## Un po' di storia: la normativa in vigore sino al 31 marzo 2022 (dopo cambia quasi tutto)

Con la nuova stagione associativa, avevamo diffuso un'informativa aggiornata sulle disposizioni che con il **decreto legge 22 aprile 2021 n.52**, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, erano state impartite. Tra di esse, di particolare interesse per praticare attività sportiva ricreativa, culturale, la definizione delle **varie tipologie di certificazioni verdi** (green pass) e quando vi era necessità del loro possesso per accedere a tali attività.

Al succitato decreto erano state apportate importanti modifiche con il **decreto legge 26 novembre 2021, n.172**, ma per quanto riguardava la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce in zona bianca e gialla, le disposizioni all'epoca in vigore, ovvero necessità di possesso della certificazione verde "base" (ottenibile anche con tamponi) non erano state modificate. L'attività

sportiva all'aperto rimaneva libera, mentre si uniformava con quella per le attività al chiuso la normativa relativa all'accesso agli spogliatoi e alle docce.

Con il **decreto legge 24 dicembre 2021 n.221**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, era stato **prorogato lo stato di emergenza pandemica (sino al 31 marzo 2022)**, ed erano state introdotte **ulteriori restrizioni per l'accesso ad una serie di servizi ed attività, in particolare per i non vaccinati**.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, era stato poi pubblicato il **decreto legge 30 dicembre 2021, n.229**, che ha apportato altre modifiche alla suddetta normativa. In particolare, di grande impatto per l'associazionismo sportivo, **l'obbligo del possesso del cosiddetto green pass cosiddetto rafforzato anche per le attività sportive all'aperto se si trattava di piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto**. Se prima si poteva giocare a calcio, a calcetto, a pallacanestro etc senza il possesso di alcun green pass, purché lo si facesse all'aperto, e non si usassero gli spogliatoi, diventava pertanto obbligatorio il green pass rafforzato per qualunque attività sportiva di squadra e qualunque sport di contatto. **All'aperto senza green pass rafforzato si poteva continuare a fare solo attività sportiva individuale, che non fosse considerata sport di squadra o di contatto** (ad esempio il tennis, il paddle, ginnastica per tutti etc).

Con il **decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, era stato poi esteso l'obbligo del vaccino e conseguentemente del green pass rafforzato a coloro che avevano compiuto 50 anni o li avrebbero entro il 15 giugno 2022. Per quanto riguardava i **dipendenti e i volontari** ("assimilati" in materia, come noto, ai dipendenti) che non prendono parte direttamente all'attività (dirigenti, allenatori, guardalinee etc) continuava ad essere sufficiente il green pass ottenuto tramite tampone, sia per le attività al chiuso sia per quelle all'aperto, tranne per i suddetti over 50, per essi, **a partire dal 15 febbraio e sino al 25 marzo 2022 era divenuto obbligatorio** il possesso del green pass rafforzato. **Tale obbligo è infatti dal 26 marzo cessato**

**Cambiarono anche le disposizioni rispetto alla quarantena precauzionale** a seguito di contatto con positivo, sia per coloro che avevano fatto la terza dose di vaccino, o avevano fatto la seconda dose in una data antecedente 120 giorni al contatto, o erano guariti dal COVID in una data antecedente 120 giorni al contatto. Per essi non si applicava più la misura della quarantena precauzionale ed era sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, nonché effettuare un test antigenico rapido o molecolare se compaiono sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (**circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Sanità**).

Con l'**Ordinanza n.2 del 10 gennaio 2022 del Presidente della Regione Toscana**, si prescriveva poi alle Aziende USL di "chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l'invio dell'attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venisse trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, avrebbe sostituito il suddetto provvedimento." Prescriveva inoltre loro di "inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo tampone positivo". In precedenza, con **ordinanza n.66 del 28 dicembre 2022**, la stessa Regione aveva dettato nuove prescrizioni in merito a tracciamento, contatti stretti etc, e stabilito che se a seguito di test rapido antigene si accertava la positività al Covid 19, non era più necessario un tampone molecolare per confermarla.

La Federazione Medico Sportiva Italiana in gennaio ha elaborato un nuovo protocollo, denominato **“Return To Play”** per la **ripresa dell’attività sportiva agonistica** per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19, approvato dal Ministero della Salute con **circolare del 18 Gennaio**. L’obiettivo, in accordo con il CONI, era quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva dopo infezione da Sars-CoV-2 in condizioni di sicurezza per l’atleta, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale, già molto impegnato nella gestione dell’emergenza pandemica, e limitando gli esami diagnostici necessari e, di conseguenza, i costi a carico delle famiglie. **Gli esami da effettuare per riottenere il certificato di idoneità agonistica, variano in base all’età, al numero di vaccini effettuati etc.** Sul nostro sito, trovate tutte le informazioni in merito.

**Per quanto riguarda la durata delle certificazioni verdi**, con il decreto legge 4 febbraio 2022, n.5, è stata modificata la durata della validità di alcune di esse. Più avanti le varie casistiche sono elencate in dettaglio.

**Per quanto riguarda l’uso delle mascherine**, la circolare Ministero della Salute 10 febbraio 2022 ha modificato quanto disposto in precedenza. **Dall’11 febbraio, nei luoghi all’aperto non vi è più l’obbligo di indossare la mascherina.** E’ fatto però obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle laddove si configurino assembramenti o affollamenti. **Fino al 31 marzo 2022** era stato fatto obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- **c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva**

#### **ORDINANZA n. 66 DEL 28 DICEMBRE 2021 REGIONE TOSCANA**

- dal 29.12.2021, **il test antigenico rapido positivo** è sufficiente a definire il caso confermato COVID 19 e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare T0.

#### **ORDINANZA n.2 DEL 10 GENNAIO 2022 REGIONE TOSCANA**

##### **le Aziende USL provvedono a**

- aprire il provvedimento di inizio isolamento automaticamente, inviando in tempo reale il provvedimento di isolamento ai recapiti indicati, per quei cittadini che abbiano riportato un risultato positivo al tampone per Covid 19, sia che abbiano compilato correttamente il questionario di autovalutazione, sia che non abbiano aderito al sistema di autovalutazione. Quest’ultimi potranno in qualsiasi momento aderire al sistema di autovalutazione, permettendo il perfezionamento della pratica, qualora nel frattempo non siano stati contattati dalla Centrale di Tracciamento dell’Azienda di riferimento.
- chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio dell’attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.
- inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 giorni dalla data del primo tampone positivo

## **CERTIFICAZIONE MEDICA PER PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA**

Come noto, per praticare attività sportiva occorre un certificato medico che attesti l' idoneità alla pratica sportiva stessa. **L' idoneità può essere di due diverse tipologie: per la pratica sportiva non agonistica e per la pratica sportiva agonistica.** L' AICS, al pari di altri Enti e Federazioni, ha definito quali tipo di certificazione serva per le diverse attività sportive, per il cui dettaglio si rimanda ai relativi regolamenti (ad esempio: calcio a11, idoneità agonistica, calcio a 5 idoneità non agonistica, corsi di avviamento allo sport idoneità non agonistica, e così via).

Con l' arrivo del Covid 19 le cose si sono complicate, e la Federazione Medico Sportiva Italiana ha emanato specifiche disposizioni in merito. L' ultima di esse, che trovate sul nostro sito, è recentissima, ed è un nuovo protocollo che riguarda il **ritorno all'attività agonistica di atleti risultati positivi al COVID.** Il nuovo protocollo, denominato **“Return To Play”** per la **ripresa dell'attività sportiva agonistica** per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19, ha l' obiettivo di semplificare la ripresa dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza. Il documento è stato elaborato tenendo conto **“delle vigenti normative, linee-guida e raccomandazioni applicabili in materia di idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico e clinico dell' infezione stessa e analizzata l' ampia letteratura scientifica nazionale e internazionale inerente alla problematica.** Il protocollo è stato approvato dal Ministero della Salute con **circolare del 18 Gennaio.** **Gli esami da effettuare per riottenere il certificato di idoneità agonistica, variano in base all'età, al numero di vaccini effettuati etc.** Sul nostro sito, a questo link <http://www.aicslucca.com/news.php?id=1256> trovate tutte le informazioni. Dal link è possibile inoltre scaricare il documento e alcune slide esplicative.